

Esodati, chiarimenti in un messaggio Inps

Autore: Redazione

In: Diritto civile e commerciale

Lilla Laperuta

L'INPS, nel messaggio n. 17606 del 4 novembre 2013, ha fornito chiarimenti in merito alla salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), L. 135/2012, con riguardo ai lavoratori coinvolti nelle procedure di gestione degli esuberi attraverso accordi in sede governativa stipulati entro il 31 dicembre 2011.

Tali accordi, conclusi tra le parti per la gestione delle eccedenze occupazionali, hanno previsto l'accompagnamento dei lavoratori al pensionamento attraverso la sola mobilità ovvero, attraverso un unico periodo, seppure articolato nei due ammortizzatori sociali, prima la Cigs e poi la mobilità.

Dall'esame delle posizioni contributive ai fini delle certificazioni della salvaguardia sono state evidenziate le seguenti casistiche di lavoratori comunque individuati e inclusi nei processi di gestione degli esuberi aziendali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011:

a) i lavoratori che maturano i requisiti pensionistici previgenti alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 successivamente al 31 dicembre 2011, ma prima dell'inizio del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

b) i lavoratori che, nell'ambito degli accordi governativi per la gestione delle eccedenze occupazionali, vengono a beneficiare di due successivi ammortizzatori sociali: CIGS, nel corso della quale maturano, dopo il 31 dicembre 2011, i previgenti requisiti pensionistici, e indennità di mobilità.

In particolare, l'Istituto chiarisce che le predette misure di salvaguardia trovano applicazione esclusivamente nei confronti di coloro che non riescono a perfezionare i requisiti pensionistici previsti dal D.L. 201/2011 entro il termine della fruizione degli strumenti di sostegno al reddito. Il che sta significare che se gli interessati riescono a perfezionare i requisiti pensionistici autonomamente gli stessi accederanno alla pensione con i canali ordinari; in caso contrario si applicherà la salvaguardia alle condizioni suddette.

<https://www.diritto.it/esodati-chiarimenti-in-un-messaggio-inps/>